Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Oggetto: provvedimento organizzativo sul *green pass* – Integrazione e parziale modifica del provvedimento n. 3396/21 del 14.10.21

Il Procuratore della Repubblica

visto il provvedimento n. 3396/21 del 14.10.2021 con il quale è stata dettata la disciplina per l'accesso in Ufficio mediante esibizione del c.d. *green pass*;
premesso che, tra le categorie da sottoporre al controllo, al punto 3) del dispositivo sono stati inseriti anche gli *"ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria esterni che debbono interloquire con un Magistrato e in ogni caso svolgere una qualunque attività rientrante nell'esercizio delle loro funzioni, quali deposito atti; intercettazioni; e così via"*;
rilevato che, ad una migliore e più approfondita lettura delle disposizioni sul *green pass* [1], si può fondatamente sostenere che la finalità della normativa specificamente rivolta agli Uffici giudiziari appare non tanto quella di *"tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza"* [2], quanto piuttosto quella (invero comune a tutti gli enti pubblici ed alle attività private) di assicurare che l'attività lavorativa venga prestata esclusivamente da coloro che siano in possesso della c.d. *certificazione verde*;
ritenuto invero che:

- se la finalità fosse effettivamente quella enunciata nella legge, nei termini appena riportati, non si spiegherebbe il motivo per il quale, al comma 8 del citato art. 9-sexies, esplicitamente è prevista l'esclusione del divieto di accesso per *"gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo"* (ovvero un numero potenzialmente più consistente rispetto a coloro che vi prestano stabilmente, od occasionalmente, attività lavorativa);
- a tali categorie espressamente previste per gli uffici giudiziari va aggiunta quella -ancor più ampia, valevole per tutte le amministrazioni- degli *utenti*, ovvero coloro che fruiscono *"dei servizi erogati dall'amministrazione"* [3], il che comporta intuitivamente un ulteriore e consistente aumento del numero dei soggetti che possono liberamente accedere agli Uffici giudiziari senza esibire il *green pass*;

ritenuto dunque che, così ricostruite la finalità della normativa e la situazione che ne deriva, non appare irragionevole esentare dalla esibizione del *green pass* la categoria dei soggetti indicata in premessa (*"ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria esterni che debbono interloquire con un Magistrato e in ogni caso svolgere una qualunque attività rientrante nell'esercizio delle loro funzioni, quali deposito atti; intercettazioni; e così via"*), dal momento che:

- quali *lavoratori* incardinati presso altra amministrazione, essi certamente sono tenuti al possesso ed alla esibizione del *green pass* presso l'Amministrazione di appartenenza;

---

[1] va tenuto in debita considerazione la circostanza che, tra il giorno 12 ed il giorno 14.10.21 sono intervenuti molteplici provvedimenti –DPCM; circolare Ministero della Giustizia e successiva rettifica; delega del Procuratore Generale.
[2] Come si legge nell'art. 9-sezies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
[3] cfr. *"linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale"* allegate al DPCM 12 ottobre 2021

- non sempre è agevole, per il personale deputato al controllo, distinguere la posizione dell'Ufficiale di PG che acceda all'Ufficio per ragioni investigative ovvero per essere sentito *nella qualità* dal PM o dal Giudice (e dunque quale *teste* o *persona informata sui fatti*);
- un controllo ai varchi di ingresso (comunque superfluo e di dubbia applicazione, nei termini appena ricordati) si risolverebbe nel rischio di ulteriore assembramento all'atto dell'accesso in ufficio, laddove tutto l'impianto delle *Linee guida* mira a prevenire ed evitare *"ritardo o code durante le procedure di ingresso"* (cfr. *Linee guida*, paragrafo 1.5, terzo comma, f. 11);

P.Q.M.

ad integrazione e parziale modifica del provvedimento n. 3396/21 del 14.10.21;
d'intesa con il Presidente del Tribunale

DISPONE

che gli *"ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria esterni che debbono interloquire con un Magistrato e in ogni caso svolgere una qualunque attività rientrante nell'esercizio delle loro funzioni, quali deposito atti; intercettazioni; e così via* (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale; e così via)*"* non siano ricompresi tra quelli da sottoporre a controllo del possesso del *green pass* all'atto dell'ingresso presso gli Uffici giudiziari, ove potranno accedere previa esibizione del tesserino di riconoscimento.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

Si trasmetta a:

- Magistrati (togati ed onorari), Personale amministrativo, Polizia Giudiziaria (interna ed aggregati)
- Presidente del Tribunale in sede;
- Istituto di vigilanza *Sicuritalia* spa

e, per opportuna conoscenza:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna;
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Presidente della Camera Penale di Parma.

Si dirami a tutti gli Uffici che abbiano compiti di Polizia Giudiziaria

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 20.10.2021

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO
Motivo: Procuratore della Repubblica
Luogo: Parma
Data: 20/10/2021 10:04:40